



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. DPG025/359 del 01/10/2026

DIPARTIMENTO: ENTI LOCALI – SOCIALE - CULTURA

SERVIZIO: SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE

UFFICIO: ACCREDITAMENTO E TITOLAZIONE PER IVC

OGGETTO: Codice di accreditamento regionale, Allegato C-bis) "Scheda sede operativa" e ridefinizione della macro-tipologia "Formazione continua"- Modifiche di natura non sostanziale attuative della vigente Disciplina di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 57/2025 ss.mm.ii. - Approvazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.M. n. 166/2001 in materia di accreditamento delle sedi formative e orientative;

RICHIAMATI:

- la vigente "Disciplina dell'Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo", approvata con D.G.R. n. 57 del 31/01/2025, successivamente modificata e integrata con D.G.R. n. 412 del 09/07/2025 e D.G.R. n. 571 del 31/08/2026;
- gli allegati formanti parte integrante e sostanziale della citata Disciplina e, in particolare, l'Allegato C-bis denominato "Scheda sede operativa";
- la determinazione n. DPG008/03 del 14/01/2019 avente ad oggetto "Codice di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo – Ridefinizione";

PREMESSO CHE in relazione a ciascuna sede operativa accreditata all'erogazione della formazione e/o di orientamento nella Regione Abruzzo, è assegnato un codice di accreditamento che, ai sensi della determinazione n. DPG008/03 del 14/01/2019, è costituito da 24 caratteri alfanumerici contenenti, fra i quali elementi letterali - dalla A alla F - corrispondenti alle macro-tipologie di accreditamento e alle utenze speciali, nello specifico:

- **A** "Orientamento"
- **B** "Obbligo formativo"

- **C** “Obbligo d’istruzione”
- **D** “Formazione superiore”
- **E** “Formazione continua”
- **F** “Utenze speciali”;

DATO ATTO che la Disciplina di accreditamento vigente, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. c), definisce la formazione continua come l'insieme delle attività destinate ai lavoratori occupati — inclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o indennità di mobilità —, ai disoccupati e agli adulti per i quali il percorso formativo sia propedeutico all'occupazione, nonché la formazione esterna all'azienda per gli apprendisti di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

RITENUTO, in linea con la citata disposizione, di ridefinire la “*Formazione continua*” in “*formazione professionalizzante permanente e continua*” con conseguente recepimento formale di tale dicitura all’interno della Disciplina stessa, dell’Albo dei soggetti accreditati e dell’Allegato C bis “Scheda sede operativa”;

DATO ATTO, altresì, che la richiamata Disciplina, nella sua ultima formulazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera b), punto 1.2), esclude l'obbligo di disporre di un'aula laboratorio all'interno della sede operativa oggetto di accreditamento, qualora l'istanza riguardi esclusivamente le seguenti fattispecie:

- la formazione continua dei lavoratori da svolgersi direttamente presso le sedi aziendali;
- i percorsi formativi i cui standard, previsti dal Repertorio regionale, non prescrivano moduli di attività pratica;

RILEVATO CHE tali modalità di accreditamento comportano precisi vincoli nell'erogazione delle attività formative limitandola alla sede aziendale o alla sola componente teorica;

RITENUTO, quindi:

- di introdurre all'interno del codice di accreditamento, elementi identificativi che consentano di distinguere e individuare immediatamente le due fattispecie sopra richiamate;
- di procedere, pertanto:
 1. all’inserimento di nuovi elementi letterali, alternativi fra loro, ai quali ricorrere nelle ipotesi in cui l’accreditamento alla formazione continua (lett. E del codice) o alla formazione superiore (lett. D del codice) riguardino unicamente percorsi teorici alla stregua del Repertorio regionale o percorsi rivolti ai lavoratori in azienda, con conseguente possibilità di eludere l’aula laboratorio;
 2. di individuare, a tal fine:
 - **in relazione alla formazione continua (E)** le lettere “**G**” limitata alla “sezione aziendale” e “**H**” limitata alla “componente teorica” della formazione;
 - **in relazione alla formazione superiore** le lettere “**I**” limitata alla “sezione aziendale” e “**L**” limitata alla “componente teorica” della formazione;

RITENUTO di integrare, conseguentemente, l’Albo dei soggetti accreditati (pubblicato sul sito ufficiale del competente Dipartimento DPG della Regione Abruzzo) con l’inserimento, in modalità alternativa, dei suddetti elementi letterali in corrispondenza della “formazione continua” (lett. E) e della “Formazione superiore” (lett. D);

CONSIDERATO che le macro-tipologie di accreditamento sono riportate anche all'interno dell'Allegato C-bis ("Scheda sede operativa") — con il quale l'Organismo presenta la domanda di accreditamento congiuntamente all'Allegato C1 — e che rispetto alle due fattispecie di nuova introduzione, di cui al citato art. 36, comma 1, lett. b), l.2), tale modello presenta delle carenze in quanto prevede unicamente l'ipotesi della "formazione in azienda" riferita alla macro-tipologia formazione continua;

RITENUTO, quindi, di integrare il citato Allegato C-bis con le fattispecie di accreditamento non riportate;

RITENUTO, inoltre, con l'occasione, di apportare al citato allegato la correzione di alcuni refusi letterali presenti nel testo originario e di introdurre alcune modifiche di limitata entità finalizzate esclusivamente alla massima chiarezza e correttezza formale del documento;

VISTO il nuovo allegato C-bis - riportante, evidenziate in blu, le modifiche/integrazioni recepite - che, in sostituzione integrale della versione precedente, viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO di quanto disposto nelle DGR n. 57/2025 e 412/2025 che espressamente demandano *"a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione di possibili modifiche/integrazioni, di natura non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie; nonché l'emanazione di atti meramente attuativi delle disposizioni contenute nella Disciplina oggetto del presente provvedimento; nonché di consentire al competente Ufficio, in sede di recepimento all'interno della disciplina attualmente vigente delle norme di nuova introduzione, di eliminare eventuali refusi, di natura prettamente materiale"*;

POSTO CHE le modifiche in oggetto non alterano l'impianto sostanziale del provvedimento originario né i requisiti essenziali ivi previsti, configurandosi come meri adeguamenti integrativi e correttivi;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate,

DI RIDEFINIRE, in linea con l'art. 5, comma 4, lett. c) della vigente Disciplina di accreditamento, la macro-tipologia *"Formazione continua"* in *"formazione professionalizzante permanente e continua"* con conseguente recepimento formale di tale dicitura all'interno della Disciplina stessa, dell'Albo dei soggetti accreditati e dell'Allegato C bis "Scheda sede operativa";

DI INTEGRARE il sistema di codificazione dei soggetti accreditati di cui alla determinazione n. DPG008/03 del 14/01/2019, mediante l'introduzione di nuovi elementi letterali, alternativi fra loro, volti a identificare i vincoli nell'erogazione delle attività formative di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), l.2) della Disciplina vigente, come di seguito specificato:

- **in relazione alla formazione continua (E)** le lettere **"G"** limitata alla "sezione aziendale" e **"H"** limitata alla "componente teorica" della formazione;
- **in relazione alla formazione superiore** le lettere **"I"** limitata alla "sezione aziendale" e **"L"** limitata alla "componente teorica" della formazione;

DI REVISIONARE, conseguentemente, l'Albo dei soggetti accreditati della Regione Abruzzo, prevedendo con riferimento alle macro-tipologie "Formazione continua" e "Formazione superiore", l'inserimento alternativo dei suddetti elementi letterali laddove l'accREDITamento presenta le limitazioni descritte;

DI APPROVARE, altresì, il nuovo testo dell'Allegato C-bis "Scheda sede operativa" riportante, evidenziate in blu, sia le fattispecie di accREDITamento mancanti, sia le modifiche/correzioni di lieve entità finalizzate esclusivamente alla massima chiarezza e correttezza formale del documento;

DI DARE ATTO che il citato Allegato C-bis, unito al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente la versione precedentemente in vigore;

DI TRASMETTERE il presente atto agli Uffici regionali di gestione del Servizio DPG025 "Formazione e apprendimento permanente" per opportuna conoscenza;

DI RENDERE NOTI gli esiti della presente determinazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del DPG Dipartimento Enti Locali-Sociale-Cultura www.selfi.regione.abruzzo.it.

L'Estensore
Dott.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola Spilla
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Nicoletta Bucco
firmato digitalmente



NICOLETTA
BUCCO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
16.10.2026
15:50:31
GMT+01:00